



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GIANNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 AGOSTO 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	7
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	10
Disegno di legge	»	13
Testo dell'Accordo	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - Il Cile vive un momento di rinnovamento politico e socio-economico, ricco di fermenti e cambiamenti in tutti i settori della vita civile, resi possibili dalla stabilità politica e dal buon andamento dell'economia, che ha conosciuto una crescita del 6 per cento nel biennio 2010-2011, e una previsione per il 2012 del 4,5 per cento, nonostante i riflessi negativi della congiuntura economica internazionale.

Dal punto di vista economico, il Cile può essere considerato come uno dei Paesi più attraenti per gli operatori economici internazionali, perché fra i più tecnologicamente avanzati e prosperi del Sud America, con un livello di reddito *pro capite* medio-alto in rapporto alla media regionale e con una riconosciuta affidabilità giuridica. La crescita economica sostenuta è stimolata soprattutto dall'aumento delle esportazioni di materie prime, in particolare del rame, di cui è il maggior esportatore mondiale (rappresentando il 60 per cento delle esportazioni).

L'Italia ha da sempre intrattenuto delle relazioni di amicizia con Santiago, le quali affondano le proprie radici nel contributo dato dalla nostra emigrazione - anche se numericamente inferiore ad altri Paesi dell'area - allo sviluppo del Paese.

Sul piano economico l'Italia importa dal Cile consistenti quantitativi di rame, di cellulosa e di altre materie prime che vengono ampiamente utilizzati dal nostro sistema produttivo.

Per quanto attiene ai rapporti culturali, la cooperazione tra l'Italia e il Cile è regolata dall'Accordo di collaborazione culturale, firmato a Roma il 18 aprile 1991, (ratificato ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 149) il

cui Programma esecutivo per il prossimo triennio è in fase di rinnovo.

Per quanto riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica, l'Accordo firmato a Roma il 18 aprile 1991 andrà a decadere alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Esso permetterà di rafforzare la fattiva cooperazione già esistente in campo interuniversitario, che conta 155 accordi, di cui 111 per il solo settore tecnico-scientifico, e che vede coinvolte numerose università italiane. Tale cooperazione potrà essere quindi estesa anche ai centri di ricerca e alle loro reti che operano presso dette università, con conseguenti positive ricadute per le imprese, piccole e grandi, che si avvalgono della collaborazione di tali enti per lo sviluppo tecnologico dei propri prodotti, dei processi industriali e per la formazione professionale e la crescita occupazionale nei territori dove sono ubicate. Il nuovo Accordo favorirà, inoltre, lo sviluppo e l'ampliamento della cooperazione anche in ambito europeo e internazionale, al fine di reperire i fondi necessari per il finanziamento dei grandi progetti di ricerca.

Tenuto conto degli aspetti storici, culturali, scientifici e tecnologici, per il Cile l'Italia rappresenta uno dei *partner* principali, anche per il ruolo che il nostro Paese può svolgere per lo sviluppo del sistema educativo, della scienza e della tecnologia *in loco*, con conseguenti ricadute anche per l'innovazione e l'internazionalizzazione del sistema produttivo locale, settori dove l'attuale Governo sta investendo per dare delle risposte adeguate alle richieste che vengono dalla società civile.

Analisi dell'articolato

Art. 1. - Definisce gli obiettivi della cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito dei settori di interesse reciproco, conformemente alle norme giuridiche interne e ai vincoli derivanti dagli accordi internazionali vigenti.

Art. 2. - Stabilisce l'ambito della cooperazione nei settori delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico con particolare attenzione ai settori di punta.

Art. 3. - Fissa le modalità della cooperazione: scambi di informazioni, seminari, progetti congiunti, creazione di centri, di laboratori e di reti binazionali e promozione di progetti congiunti nell'ambito dell'Unione europea e degli organismi internazionali per ottenere i relativi finanziamenti.

Art. 4. - Prevede l'istituzione di una Commissione mista, la sua composizione, lo scopo e le modalità delle riunioni.

Art. 5. - Contempla le disposizioni finanziarie messe a disposizione dai rispettivi Governi.

Art. 6. - Regola le clausole sulla proprietà intellettuale nell'ambito dei progetti realizzati dal presente Accordo.

Art. 7. - Favorisce lo scambio reciproco di informazioni e il trasferimento di tecnologia tra gli enti interessati, sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo 6.

Art. 8. - Indica le modalità di risoluzione delle controversie.

Art. 9. - Consente di proporre emendamenti, fissandone le modalità e l'entrata in vigore.

Art. 10. - Stabilisce le modalità di entrata in vigore e di durata e prevede l'abrogazione del precedente Accordo firmato a Roma il 18 aprile 1991.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il Cile comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Art. 3:**Punto (d) - (Oneri valutati)**

Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori.

Per gli scambi predetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa offrire **10 soggiorni di ricerca di breve durata** (10 giorni, € 1.200,00 ciascuno) e **10 soggiorni di lunga durata** (1 mese, € 1.300,00 ciascuno), ospitando annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

N. 10 docenti o ricercatori cileni per un periodo di 10 giorni. Spesa per soggiorni di breve durata (€ 120,00 al giorno x 10 giorni x 10 pp)	(MAE)	€ 12.000,00
--	-------	-------------

N. 10 docenti o ricercatori cileni per un periodo di 1 mese. Spesa per soggiorni di lunga durata (€ 1300,00 x 1 mese x 10 pp)	(MAE)	€ 13.000,00
---	-------	-------------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Cile 10 docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spesa per 10 biglietti aerei Roma/Santiago/Roma (€ 1.400,00 x 10 pp)	(MAE)	€ 14.000,00
--	-------	-------------

Punti (a,c) - (Tetto di spesa)

Per la concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, si prevedono iniziative complessivamente quantificabili in € 25.000,00

(MAE)

Punti (b,e) - (Tetto di spesa)

Per consentire l'utilizzo di strutture di ricerca avanzata e la collaborazione per corsi di formazione, si prevede l'erogazione di contributi per l'importo complessivo di (MAE) € 25.000,00

Punto (f) - (Tetto di spesa)

In relazione alla concessione di borse di studio a ricercatori cileni, si prevede che l'Italia possa assegnare annualmente 48 mensilità del valore di € 700,00 ciascuna, con la seguente spesa complessiva: (€ 700,00 x 48 mensilità) (MAE) € 33.600,00

Punti (d,g,h) - (Tetto di spesa)

Per intensificare la cooperazione fra le Istituzioni universitarie dei due Paesi, si prevede il finanziamento di progetti di ricerca congiunti con la spesa complessiva di € 100.000,00 (MIUR)

Punto (i)

Da tale punto non derivano oneri, trattandosi di attività già correntemente svolta dalle Amministrazioni coinvolte e mirata all'ottenimento di finanziamenti da parte delle competenti organizzazioni internazionali.



TOTALE ONERE ART. 3 : € 222.600,00 di cui € 122.600,00 da iscriversi sul bilancio del MAE ed € 100.000,00 sul bilancio del MIUR.

Art. 4

Per dare attuazione a questo Accordo e redigere i Programmi operativi di collaborazione scientifica, si prevede la costituzione di una Commissione mista per la Scienza e la Tecnologia, che si riunirà alternativamente in Italia ed in Cile. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 3 funzionari dell'area della dirigenza, di cui 2 del MAE e 1 del MIUR, per un periodo di 5 giorni, la spesa è così quantificata (un solo incontro nel corso dell'anno 2016):

Spese di viaggio per 3 biglietti aerei Roma/Santiago/Roma (€ 1.400,00 x 3 pp)	€ 4.200,00
Spese di pernottamento (€ 100,00 x 4 notti x 3 pp)	€ 1.200,00
Spese di vitto (€ 60,00 x 5 gg x 3 pp)	€ 900,00

TOTALE ONERE ART. 4: € 6.300,00 (solo per l'anno 2016) di cui € 4.200,00 da iscriversi sul bilancio del MAE ed € 2.100,00 da iscriversi sul bilancio del MIUR.

Per quanto attiene all'articolo 5 dell'Accordo, esso costituisce una mera clausola di stile che impegna ciascuna parte a dare copertura finanziaria alle medesime attività, secondo quanto verrà stabilito nel programma esecutivo. Quest'ultimo, a sua volta, verrà redatto nei limiti delle disponibilità indicate, per la parte italiana, nella presente relazione tecnica.

Dall'articolo 5, pertanto, non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne per € 100.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e per € 102.100,00 a decorrere dall'anno 2016 nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per € 122.600,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e per € 126.800,00 a decorrere dall'anno 2016 nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, è il seguente:

Articolo	2014	2015	2016
Art.3	222.600,00	222.600,00	222.600,00
Art.4	---	---	6.300,00
TOTALE	222.600,00	222.600,00	228.900,00

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma "Sistema universitario e formazione post - universitaria" della missione "Istruzione universitaria" dello stato di previsione del MIUR ed il programma "Promozione del sistema Paese" della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del MAE.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

22 LUG. 2014



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico. Lo scopo principale dell'Accordo è quindi di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di innovazione tecnologica in Cile. L'Accordo rappresenta inoltre un valido strumento volto ad assicurare la protezione della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo scientifico e tecnologico fatto a Roma il 18 aprile 1991.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con il Cile, l'Accordo di cooperazione scientifica del 1991.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno notizie in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Altri Stati membri dell'Unione Europea hanno già ratificato accordi analoghi con il Cile.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.



La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con il Cile, l'Accordo firmato il 18 aprile 1991.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista, preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'Accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Accordo risponde alla necessità di abrogare un atto normativo ormai obsoleto (risalente all'aprile del 1991).

Il nuovo Accordo, firmato a Roma il 16 ottobre 2007, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio scientifico e tecnologico tra i due Paesi e soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, offrendo un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra le Università e i centri di ricerca e consolidando le relazioni bilaterali tra i due Paesi.

L'Accordo permetterà di rafforzare la cooperazione già esistente in campo interuniversitario, che conta 155 accordi, di cui 111 per il settore tecnico-scientifico, e che vede coinvolte numerose università italiane.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella scienza e nella tecnologia nonché lo sviluppo degli scambi di tipo scientifico, tecnologico ed accademico tra i due Paesi.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento dell'interscambio tra i due Paesi nel corso dei successivi anni attraverso la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate, della percentuale di finanziamento eventualmente conseguita a valere sui fondi comunitari disponibili, dei soggetti pubblici e privati coinvolti, del livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei due Paesi, dell'innovazione e del portafoglio di diritti della proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

A beneficiare dell'Accordo saranno scienziati, ricercatori ed esperti, docenti, università e organismi di ricerca pubblici e privati, imprese, società e altre persone giuridiche e fisiche operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo i due Governi per il tramite delle rispettive Rappresentanze diplomatiche e dei responsabili delle Amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nelle consultazioni.

Più specificamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un Programma Esecutivo e sarà disciplinata dalle riunioni periodiche della Commissione Mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati.



SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo internazionale dell'Italia derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base dell'Accordo escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'osservazione dell'esperienza applicativa consente di affermare che dall'opzione prescelta non derivano svantaggi né costi specifici per i destinatari diretti ed indiretti dell'intervento normativo, nel medio e nel lungo termine. Vantaggi specifici, soprattutto per l'organizzazione e le attività dei soggetti pubblici coinvolti, deriveranno invece dalla maggiore razionalizzazione e coordinamento conseguenti all'assorbimento in un'unica cornice regolatoria dei due assi della collaborazione tra i due Paesi contemplati dagli strumenti sinora vigenti, con possibile riduzione della spesa e dei costi burocratici ed amministrativi di gestione della cooperazione, dall'incentivo alla cooperazione per i soggetti interessati rappresentato dall'aggiornamento del quadro giuridico offerto dall'Accordo, anche in riferimento agli ambiti di più recente evoluzione, con possibili ricadute positive in termini di promozione del Sistema Paese e di sviluppo della ricerca e dell'innovazione in ambito scientifico e tecnologico, non soltanto a beneficio dei soggetti pubblici coinvolti, ma anche a vantaggio dei soggetti privati direttamente ed indirettamente beneficiati.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. Sotto il profilo economico, l'accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.



SEZIONE 7. LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito della Commissione Mista istituita dall'Accordo.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità di scambio e di studio previste dall'Accordo.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono le Amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse, avvalendosi altresì dell'operato della Commissione Mista.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo in questione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato tacitamente per periodi successivi di eguale durata.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo scientifico, tecnologico ed accademico, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 39.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 45.300 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui al medesimo articolo 3, pari a euro 183.600 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile, qui di seguito indicati come le "Parti",

Riconoscendo i benefici della cooperazione scientifica e tecnologica in corso e l'interesse reciproco a rafforzare tale cooperazione,

Considerando superato l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, firmato a Roma il 18 aprile 1991,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

**ARTICOLO 1
(Obiettivi)**

L'obiettivo del presente Accordo è la promozione di attività di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di reciproco interesse, su base paritaria, che siano sostenute da entrambi le Parti, conformemente alle norme giuridiche nazionali e agli obblighi derivanti da Accordi internazionali vincolanti per entrambe le Parti.

**ARTICOLO 2
(Ambito di cooperazione)**

Le Parti promuovono la cooperazione scientifica e tecnologica nei campi delle Scienze di base e delle Scienze di base applicate allo sviluppo tecnologico, con particolare attenzione rivolta a settori innovativi della ricerca scientifica e tecnologica.

**ARTICOLO 3
(Modalità di cooperazione)**

Tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna delle due Parti, la cooperazione scientifica e tecnologica potrà assumere le seguenti forme ai fini della diffusione dei risultati e delle mete raggiunte dalle azioni di cooperazione:

- a. Scambio di informazioni tecnico-scientifiche;



- b. Missioni esplorative condotte da delegazioni scientifiche;
- c. Organizzazioni di seminari, conferenze ed esposizioni congiunte, in settori di reciproco interesse;
- d. Progetti congiunti di ricerca che prevedano lo scambio di visite di personale scientifico e tecnico;
- e. Accesso e utilizzo di strutture di ricerca avanzata;
- f. Collaborazione per corsi di formazione avanzata e qualificata delle risorse umane;
- g. Creazione di centri e laboratori congiunti di ricerca e centri di eccellenza congiunti;
- h. Creazione di una rete di laboratori e di accademie di ricerca scientifica;
- i. Promozione di progetti congiunti da presentare all'Unione Europea od a altre organizzazioni internazionali per ottenere finanziamenti e qualsiasi altra modalità di cooperazione individuata dalle Parti.

ARTICOLO 4

(Commissione mista e programmi di cooperazione)

Al fine di dare esecuzione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista che si riunirà alternatamente in Italia e in Cile in date e luoghi da concordare per le vie diplomatiche al fine di esaminare progetti e sviluppi della cooperazione scientifica e tecnologica e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

La composizione di tale Commissione sarà definita da ciascuna delle Parti e sarà presieduta alternatamente dai Capi delegazione designati da ciascuna Parte.

ARTICOLO 5

(Disposizioni finanziarie)

Il Programma Esecutivo di Cooperazione, incluse le disposizioni finanziarie che le due Parti possano prevedere per un determinato periodo, sarà promosso e finanziato congiuntamente dal Governo italiano e dal Governo cileno.

ARTICOLO 6

(Proprietà intellettuale)

Le due Parti si impegnano a proteggere i diritti della proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo, in conformità agli Accordi internazionali vincolanti per entrambe le Parti ed alle rispettive legislazioni interne.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e promuoveranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale vigenti in entrambe le Parti.



Le Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 7

(Scambio di informazioni e trasferimento di tecnologia)

Nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo, le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e di tecnologia e le attività congiunte riguardanti la cooperazione scientifica volte al trasferimento di tecnologie.

ARTICOLO 8

(Risoluzione delle controversie)

Eventuali controversie inerenti all'esecuzione o all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti in via amichevole, attraverso le consultazioni o negoziati condotti per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 9

(Emendamenti)

Previo consenso di entrambe le Parti è possibile modificare il presente Accordo e le sue disposizioni in qualsiasi momento. Tali emendamenti entreranno in vigore secondo le procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 10

(Entrata in vigore ed esecuzione)

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di ricevimento della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto adempimento delle procedure interne di ratifica previste dai propri ordinamenti.

L'entrata in vigore del presente Accordo determina automaticamente la cessazione di validità dell'Accordo in materia di Scienza e Tecnologia firmato il 18 aprile 1991 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile.

Tale cessazione di validità non pregiudicherà l'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validità del suddetto Accordo del 1991.

Il presente Accordo è valido per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriore periodo di pari durata. Le Parti hanno facoltà di denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento.

La denuncia avrà effetto decorsi sei (6) mesi dalla data di notifica all'altra Parte.




La cessazione di validità del presente Accordo non pregiudicherà l'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validità del presente Accordo, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti dei rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 15 ottobre 2004 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Repubblica del Cile

